



CONSERVATORIO DI MUSICA "A. BOITO" - PARMA

STATUTO DELLA FONDAZIONE "GUIDO BELLENTANI" DEL CONSERVATORIO
MUSICALE DI PARMA

Art. 1

La Fondazione Guido Bellentani, riconosciuta come persona giuridica col decreto del 20 luglio 1948, è eretta in Parma presso il Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di detta città.

Art. 2

La Fondazione ha lo scopo di incrementare gli studi musicali mediante la concessione di borse di studio a giovani meritevoli e bisognosi.

Art. 3

Essa attua i suoi scopi con le rendite dell'asse Bellentani e con gli altri cespiti che ad essa possano venire conferiti.

Art. 4

La Fondazione è amministrata e retta da un Consiglio, nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione. Esso è composto dal Presidente pro tempore del Conservatorio di musica di Parma, che lo presiede, da un rappresentante della Provincia di Parma, da un rappresentante del Comune di Parma, dal Direttore del Conservatorio e da un insegnante del Conservatorio stesso.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati. Allo scadere del primo triennio, peraltro, il Consiglio potrà essere rinnovato solo per la metà dei suoi componenti.

Il presidente ha la rappresentanza dell'ente ad ogni effetto.

Art. 5

Le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie hanno luogo nei mesi di gennaio e ottobre.; le adunanze straordinarie ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessarie.

Le convocazioni sono fatte dal presidente mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli membri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che gli avvisi siano consegnati 24 ore prime.

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 6

Le adunanza del Consiglio non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 7

Nell'adunanza di gennaio il Consiglio dovrà discutere ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio precedente, in quella di ottobre dovrà discutere ed approvare il bilancio preventivo per l'anno seguente. Nell'una e nell'altra sessione ordinaria delibera, salvo approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione:

- a)-le eventuali proposte modifiche dello statuto;
- b)-le trasformazioni e le diminuzioni del patrimonio;
- c)-il Regolamento per la disciplina e il funzionamento dei singoli servizi;
- d)-le azioni da sostenere o da promuovere in giudizio.

Art. 8

Il presidente quale capo della Fondazione:

- a)-convoca il Consiglio e fissa l'ordine del giorno;
- b)-provvede alla esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio e firma gli atti relativi agli interessi dell'Ente;
- c)-stipula i contratti nell'interesse dell'Ente, lo rappresenta in giudizio, sia come attore che come convenuto, e provvede a tutti gli atti conservativi dei diritti dell'ente stesso;
- d)-sottopone al Consiglio il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 9

Il presidente adotta le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica. Si intendono escluse da tale facoltà le deliberazioni di cui al precedente art. 7.

Art. 10

In caso di impedimento e di assenza del presidente, ne assume le funzioni

ni il membro del Consiglio più anziano.

Art. 11

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, in mancanza, dal più giovane dei componenti il Consiglio e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 12

Quello di cassa è di regola disimpegnato dall'Economo del Conservatorio stesso.

Può il Consiglio, con deliberazione motivata, affidare ad un cassiere proprio il servizio di cassa e di tesoreria e ad un proprio segretario quello di segreteria.

Art. 13

L'anno finanziario va dal dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 14

Il presidente deve verificare una volta all'anno lo stato di cassa dell'ente e la tenuta della relativa contabilità, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno.

Della verifica saranno redatti appositi verbali da comunicarsi in copia al Ministero della pubblica istruzione, che ha facoltà di effettuare controlli straordinari sulla gestione e la tenuta della contabilità.

Art. 15

I beni mobili di pertinenza dell'ente debbono essere descritti e valutati in apposito inventario, che dovrà essere tenuto sempre al corrente. Il presidente dell'ente curerà la trasmissione al Ministero della pubblica istruzione di copia dell'inventario e delle successive variazioni.

Art. 16

Il Consiglio distribuirà le rendite dell'asse Bellentani in tante quote di L. 120.000 ciascuna, salvo diversa misura che esso Consiglio credesse di determinare anno per anno in ragione del valore di acquisto della lira. Tali quote costituiranno altrettante borse di studio a favore di studenti od aspiranti studenti del Conservatorio di musica di Parma. Quattro quindi di dette borse saranno assegnate per lo studio del canto. Le prime cinque borse saranno intitolate al nome di Giuseppe Verdi; le successive al donatore Guido Bellentani.

Qualora non si potesse procedere all'assegnazione dei quattro quinti delle rendite in favore di studenti od aspiranti studenti di canto, per deficienza di elementi idonei, l'ammontare delle borse di studio non assegnate deve cumularsi con quello destinato alle borse per l'anno successivo, in modo da raddoppiare l'ammontare.

Art. 17

Art. 17

L'assegnazione delle borse di studio verrà fatta mediante concorso, con le norme che saranno stabilite nel relativo bando di concorso dal Presidente del Conservatorio, coadiuvato dal Direttore dell'Istituto e sentito il parere del Consiglio dei professori nonché del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. *(da inserire forte in bianco)* Le borse verranno assegnate per la durata di sei anni per ciascuna delle materie oggetto dell'insegnamento e della durata di cinque anni per la scuola di canto.

L'inizio del godimento relativo sarà determinato, per ciascuna Scuola, dall'apposito Regolamento. I criteri di selezione per l'ammissione al concorso saranno pure determinati attraverso il Regolamento, allo scopo di favorire gli elementi meglio dotati che, a giudizio della Commissione di concorso, dimostrino speciale vocazione per la musica.

I beneficiari sono obbligati a frequentare regolarmente i corsi del Conservatorio. Nel caso che al Conservatorio venga annesso un Convitto musicale i beneficiari delle borse dovranno divenire convittori, sempre che l'ammontare della retta per ogni anno scolastico sia corrispondente o inferiore all'entità della borsa annuale. In tal caso la Fondazione provvederà a passare all'Amministrazione del Convitto il provento di ciascuna borsa.

Art. 18

Al termine di ogni anno scolastico il Consiglio, d'udita la relazione degli insegnanti delle Scuole frequentate dal beneficiario, accertata la capacità, il profitto e la diligenza di esso anche sottoponendolo, se lo riterrà necessario, ad una prova davanti al Direttore dell'Istituto e all'Insegnante che decideranno per il mantenimento o meno dell'assegnazione della borsa.

Il godimento della borsa non è usufruibile dai ripetenti l'anno scolastico e cessa di diritto al termine del regolare corso di studi.

Art. 19

Qualora si verificassero gravi irregolarità nella Fondazione il Ministro della pubblica istruzione può sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario straordinario: la durata della gestione straordinaria non può eccedere la durata di sei mesi.

Art. 20

Nel caso che in avvenire il Conservatorio di musica di Parma dovesse essere soppresso, il patrimonio della Fondazione passerà ad altro Istituto avente sede in Parma legalmente riconosciuto in modo che le borse di studio istituite come sopra abbiano a vantaggio detto Istituto cittadino; in mancanza di detto Istituto il patrimonio della Fondazione passerà alla Università di Parma con l'obbligo di erogare la rendita della Fondazione stessa in borse di studio per studenti bisognosi della facoltà di legge e di medicina che se ne dimostrino degni per profitto ed assiduità.

Le modalità per la concessione di tali borse dovranno essere stabilite suo tempo da un apposito regolamento.